

Associazione Vittime del Salva-Banche

legenda modifiche proposte:

lo scopo di fondo delle modifiche proposte sta nell'equo allargamento della base dei rimborsi diretti, in modo da non creare paradossi di rimborsi milionari e mancati rimborsi per un reddito di soli 1000 euro superiore alla soglia, in modo da non fare distinzioni all'interno di una medesima classe di investitori non professionali ed inserendo anche un nuovo strumento deflattivo, il quale potrà essere utilizzato al di sopra di una soglia di rimborso e/o per gli esclusi da un rimborso diretto, in modo da evitare anni di guerre legali e conseguenti danni sia ai risparmiatori che alle nuove banche, le quali potranno rimanere una ricchezza del territorio e di cui ci auspichiamo saranno offerti warrant dai compratori delle stesse per legare a loro di nuovo i vecchi azionisti.

1) da cancellare la seguente frase: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;)

All'interno di mercato secondario non vi è alcuna differenza tra i clienti non professionali delle quattro banche e clienti privati i quali hanno acquistato presso un'altro istituto bancario. In entrambi i casi non vi è conflitto di interessi, perchè la vendita non è diretta ma la banca agisce solo da intermediario in ogni caso anche se si tratta di titoli da lei stessa emessi. Di conseguenza, anche per evitare profili di incostituzionalità, non è possibile effettuare alcuna differenza sostanziale/ giuridica tra i clienti privati delle quattro banche che hanno acquistato sul mercato secondario e privati che hanno acquistato presso altri intermediari.

2) 16 Novembre 2015 data di approvazione del decreto legge DELLA REPUBBLICA ITALIANA di recepimento direttiva europea. La stessa Banca Italia nel suo sito ne parla solo dopo luglio 2015 " il 2 luglio il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per il suo recepimento". Fino al 16 Novembre 2015 nessun investitore non professionale poteva aver ricevuto una adeguata informazione

3) Introduzione di scaglioni graduali di reddito per il rimborso diretto forfetario, si precisa inoltre che in caso di dossier titoli cointestati tale soglia sarà moltiplicata per il numero dei cointestati.

4) sommare il corrispettivo pagato e non il rimborso effettivo porterebbe al paradosso di casi che non rientrano nei parametri solo per ricchezza mobiliare virtuale, si precisa inoltre che in caso di dossier titoli cointestati tale soglia sarà moltiplicata per il numero dei cointestati.

**5) Rimborso differenziato per scaglioni di reddito
99% fino a 18.000 euro 75% oltre 35000 euro**

6) A scopo deflattivo del contenzioso si richiede che a tutti «investitori»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 esclusi dalla possibilità di rimborso diretto sia riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo fondo.

7) si estende la possibilità di andare all'arbitrato anche agli azionisti delle banche in risoluzione

Capo II

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Art. 8

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), **(1) da cancellare la seguente frase: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione che li ha emessi** b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilita' per il 2016; e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d); f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, **(1) da cancellare la seguente frase: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;**

g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.

Art. 9

Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta

1. Gli investitori che

hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del **(2) 16 novembre 2015** e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a **(3) 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione** 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera

a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) ~~il corrispettivo pagato per l'acquisto~~ **(4) il valore di rimborso** degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari **al 99% come primo scaglione** all'80 per cento **(5) come secondo scaglione, al 75% come terzo scaglione** del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il **(2) 16 Novembre 2015** e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

.....